



# COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

## AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

### DETERMINAZIONE

N. 179 DEL 29-10-2020

N. 458 del Registro Generale

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI PER LA VERNICIATURA DI CANCELLI E CAMERE MORTUARIE DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- che il Giudice, a norma degli artt.186, comma 9 bis, comma 8 bis D.Lgs. 285/92 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90 e art. 187 comma 8 bis, nonché il giudice di pace per tutti i reati attribuiti alla sua competenza, possono applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n.274, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309/1990 prevede: nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste... OMISSIS";
- l'art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice penale, dell'art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena*

## COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

*pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ... OMISISS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni... OMISISS .... La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta... OMISISS...;*

- che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (o suo delegato) nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'Amministrazione comunale rientra tra i soggetti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

### **CONSIDERATO che:**

- l'attività non retribuita in favore dell'Amministrazione sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo;
- lo svolgimento dell'attività è le prestazioni di cui alla convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato;
- il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati e altrui;
- il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere;
- la convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**ATTESO** che questo Comune, con delibera di G.C. n. 42 del 10.05.2019 ha aderito alla convenzione proposta dal Tribunale di Spoleto, per la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco per lavori di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n.274;

**VISTO** il Provvedimento Ordinanza emesso dal Tribunale di Spoleto del 11.02.2020 RGNR 800/19 con la quale è stato stabilito di attivare presso questo Comune una messa alla prova per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità;

## **COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO**

**VISTO** l'accordo individuale stipulato tra il Sindaco del Comune di S.Anatolia di Narco e la persona cui si riferisce il progetto;

**VISTO** che l'accordo si riferisce a tre giornate lavorative a settimana per 6 ore al giorno;

**ATTESO** che è stato stabilito che l'inizio delle prestazioni di messa alla prova dovranno avere inizio il giorno 1.06.2020 e avranno la durata di mesi sei;

**ATTESO** che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale per eseguire i lavori di sistemazione e verniciatura dei cancelli in ferro e delle camere mortuarie dei cimiteri del capoluogo e frazione in considerazione che tali lavori potranno essere svolti dal personale assegnato dal Tribunale;

**TENUTO CONTO** che i materiali per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e verniciatura dei cancelli in ferro e delle camere mortuarie dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni sono stati acquistati con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 148 del 21/08/2020;

**CONSIDERATO** che, con i materiali acquistati con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 148 del 21/08/2020, il personale assegnato dal Tribunale ha eseguito con diligenza e maestria la verniciatura e la sistemazione di gran parte dei cancelli di ferro e delle camere mortuarie dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni;

**VISTO** che per portare a compimento i lavori suddetti è necessario procedere all'ulteriore acquisto di materiale analogo a quello già acquistato in precedenza;

**VISTO** il preventivo trasmesso dalla ditta Bonfè – ferramenta e vernici di Claudio Bonfè – con sede in Spoleto, località Madonna di Lugo, Via Sandro Pertini n. 15, dell'importo di Euro 451,88 + iva al 22% e per un totale di Euro 551,29 per l'acquisto di materiale necessario all'esecuzione dei lavori di sistemazione e verniciatura dei cancelli in ferro e delle camere mortuarie dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni;

**ACCERTATO** che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INAIL\_22951605 del 04/07/2020 con scadenza validità 01/11/2020;

**VISTO** che alla seguente pratica è stato assegnato il codice **CIG: Z9B2EFAA6A**;

**PRESO ATTO** che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

**DATO ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

**DATO ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

**VISTO** l'art.183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**DETERMINA**

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- **DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, apposito impegno di spesa pari ad euro 551,29 (IVA compresa) in favore della ditta Bonfè – ferramenta e vernici di Claudio Bonfè – con sede in Spoleto, località Madonna di Lugo, Via Sandro Pertini n. 15 , per l'acquisto di materiale necessario all'esecuzione dei lavori di sistemazione e verniciatura dei cancelli in ferro e delle camere mortuarie dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni;
- **DI IMPUTARE** l'impegno di spesa di Euro 451,88 oltre IVA al 22% pari ad Euro 99,41 per un totale complessivo di Euro 551,29 al capitolo 2008 del Bilancio 2020;
- **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DI DARE ATTO** che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio  
F.to SABATINI SANDRO

**COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO**

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

---

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 01-12-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 17-12-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO  
F.to Isidori Roberta

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE  
SABATINI SANDRO